

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Studio associato: si paga l'Irap, salvo prova contraria.

L'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 27.1.2014, n. 1575

...omissis...

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge quanto al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, avendo erroneamente la C.T.R. omesso di considerare che l'esercizio in forma associata determina una presunzione legale di esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e dunque di assoggettamento ad IRAP, competendo al singolo contribuente provare una imputazione diversa (da lavoro professionale proprio) del reddito formale prodotto dalla struttura associata stessa.

Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, avendo erroneamente la C.T.R. indicato, quali ragioni per le

quali dovesse essere escluso il requisito della autonoma organizzazione, l'assenza di collaboratori e l'esiguità dei beni strumentali, per ciò omettendo di considerare la produzione del reddito riferibile ai singoli associati e non allo studio associato nel suo complesso.

I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati. Il nucleo decisorio essenziale del ragionamento del giudice di merito consiste infatti nell'aver proceduto, previa individuazione nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, della fonte del presupposto impositivo, ad identificare una fattispecie astratta per la quale la autonoma organizzazione sarebbe incompatibile in ogni caso con la titolarità di uno studio professionale gerito con beni irrisori e collaborazioni di terzi numericamente non consistenti o assenti, ciò non implicando la realizzazione del principio impositivo dell'IRAP. Già le fonti di tale convincimento dunque sono manifestamente non rappresentative, per come lacunosamente enunciate, di una logicità evidente delle conclusioni. La censura del tutto correttamente investe infatti sia il vizio della motivazione, dedotto in senso proprio come limite dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 e dunque refluendo in una deduzione di carenza nella ricostruzione di essa, sia la violazione di legge, non avendo la C.T.R. seguito il principio - che qui si ribadisce e da applicarsi anche all'attività di amministratore di condominio, per quanto ratione temporis estranea all'alveo delle professioni protette - per cui **"l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati"** (Cass. 24058/2009, 17136/2008, 13570/2007).

La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio alla C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2013.

Depositato n Cancelleria il 27 gennaio 2014